

Ufficio del Lavoro Portuale, Amministrazione del Personale e Demanio
Settore demanio

Ordinanza n. 37 DEL 24/04/2019

**OGGETTO: ACCOSTO BANCHINA THAON DE REVEL RISERVATO APPRODO
NATANTI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO, INCLUSE LE UNITÀ AD USO
COMMERCIALE (NOLEGGIO E LOCAZIONE)**

La sottoscritta Arch. Carla RONCALLO,

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominata con Decreto n. 438 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9/12/2016, notificato in data 16-12-2016 con nota prot. MIT n. 46897

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Visto:


- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

-
-

- l'art. 6 c. 4 lett. e) della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
- l'articolo 8, comma 3 lettera m) per il quale il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94, così come modificato dall'articolo 10 del D.Lgs n. 169/2016, per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto di La Spezia, è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;

Considerato:

- che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;
- che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;



- la necessità di individuare in banchina Revel un accosto idoneo per l'approdo dei natanti ed imbarcazioni da diporto, incluse le unità ad uso commerciale (noleggio e locazione), esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, oltre al tratto di banchina del molo Italia di cui al punto f) dell'ordinanza 26/2019, al fine di agevolare le operazioni di imbarco/sbarco da unità aventi ridotte altezze dello scafo in relazione all'altezza della banchina di approdo;
- che con nota prot. 7338 in data 17.04.2019 è stato richiesto alla Capitaneria di Porto parere in merito all'emanazione della presente ordinanza;
- che con nota prot. 8862 in data 19.04.2019, assunta al prot. 7568 in data 19.04.2019, la Capitaneria di Porto ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi, per quanto di competenza e per i soli fini di sicurezza della navigazione, all'emanazione dell'ordinanza in parola;
- l'ordinanza 81/2013 relativa alla regolamentazione di un tratto di banchina Revel destinato all'ormeggio dei pescherecci;

ORDINA

Art. 1

Accosto banchina Thaon de Revel riservato approdo natanti e imbarcazioni da diporto

Dalla data di emissione della presente ordinanza il tratto di banchina Thaon de Revel della lunghezza di 10 m, indicato in planimetria allegata, è destinato per l'approdo dei natanti ed imbarcazioni da diporto, incluse le unità ad uso commerciale (noleggio e locazione); le predette unità devono sostare esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri senza l'ausilio di ancore (ad eccezione dei casi di emergenza e/o avarie improvvise che dovranno essere immediatamente comunicati alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera della Spezia).

Considerata la profondità del fondale, potranno approdare natanti e imbarcazioni senza deriva fissa e con pescaggio massimo in dislocamento di 0,5 m.

Art. 2

Divieti

E' consentito l'utilizzo del tratto di banchina Revel di cui alla presente ordinanza esclusivamente alle condizioni indicate all'art. 1.

Art. 3

Deroghe

E' fatta salva la possibilità dell'Autorità di Sistema Portuale di accordare, per accertate necessità, permessi in deroga ai divieti e limitazioni di cui agli articoli precedenti, a speciali condizioni e cautele.

Art. 4 **Occupazioni abusive**

Le imbarcazioni che occuperanno abusivamente il tratto di banchina indicato all'art. 1 saranno rimosse d'ufficio a spese degli interessati, mediante trasferimento in altro luogo, salva applicazione della sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalla vigente normativa.

Art. 5 **Responsabilità**

Gli utilizzatori dell'accosto sono ritenuti a tutti gli effetti responsabili, per cui dovranno adottare, a propria cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e saranno considerati i soli responsabili di eventuali danni a persone e/o a cose che le operazioni possano causare a loro stessi o a terzi.

In ogni caso, nessuna responsabilità, a qualunque titolo, potrà essere attribuita all'Autorità di Sistema Portuale.

In particolare i diritti di terzi devono essere salvati, riservati e rispettati.

Dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare eventuali inquinamenti.

La presente non esime il richiedente dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività de quo.

Art. 6 **Sanzioni**


I trasgressori delle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, ai sensi del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi di legge.

Art. 7 **Disposizioni finali**

Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.

La planimetria allegata è parte integrante della presente ordinanza.



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara



**IL PRESIDENTE
RONCALLO CARLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)